

DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa del senatore RICCI

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 26 SETTEMBRE 1968

Semplificazione dei procedimenti per le variazioni degli stipendi, paghe e retribuzioni e per l'attribuzione degli aumenti periodici di stipendio del personale non insegnante delle scuole e degli istituti d'istruzione tecnica e professionale e dei convitti annessi

ONOREVOLI SENATORI. — Da più anni ormai si avverte nell'apparato burocratico statale la necessità di una semplificazione delle procedure, al fine di adeguarne l'azione alle attuali esigenze sociali che richiedono interventi sempre più snelli e più solleciti.

Un settore in cui tale necessità è stata particolarmente sentita è quello concernente l'amministrazione dei dipendenti del pubblico impiego, la quale, se attuata con i vecchi sistemi, finiva col divenire praticamente quasi impossibile, poichè nel frattempo il numero di questi dipendenti è andato assumendo una proporzione che solo qualche decennio addietro era impensabile.

Con questo intendimento fu, tra l'altro, approvato l'articolo 8 della legge 5 dicembre 1964, n. 1268, applicato con decreto del Presidente della Repubblica 5 giugno 1965, n. 760, per la semplificazione dei procedimenti per l'attribuzione degli aumenti periodici e per le variazioni degli stipendi, paghe e retribuzioni del personale statale.

Tale disposizione legislativa però non è applicabile al personale non insegnante delle

scuole ed istituti d'istruzione tecnica e professionale e dei convitti annessi, il quale, pur essendo inquadrato in carriere a ruolo aperto, a norma dell'articolo 10 della legge 22 novembre 1961, n. 1282, viene promosso alle qualifiche superiori con provvedimento formale del Ministero della pubblica istruzione e previa motivata deliberazione del Consiglio di amministrazione di ogni singolo istituto o scuola.

Da quanto innanzi appare chiaro che questa duplicità di atti formali per una semplice progressione in carriera a ruolo aperto del personale — così come è prevista dalle vigenti disposizioni — oltre a creare enormi difficoltà alle due sole divisioni della Amministrazione centrale, alle quali incombe attualmente l'onere di amministrare oltre dodicimila dipendenti, rallenta notevolmente il riconoscimento dei propri diritti ai dipendenti medesimi, con le immaginabili negative ripercussioni.

Per ovviare a tutti gli inconvenienti innanzi lamentati, onorevoli colleghi, ho l'onore di sottoporre alla vostra approva-

LEGISLATURA V — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

zione il disegno di legge che segue, il quale tende a decentrare ai provveditori agli studi ed ai singoli istituti, rispettivamente, la competenza per le variazioni degli stipendi e per l'attribuzione degli aumenti biennali di stipendio del personale non inse-

gnante degli istituti e scuole d'istruzione tecnica e professionale, prevedendo, nel contempo, una semplificazione dei procedimenti, in armonia con quanto già avviene per i dipendenti statali pagati con ruoli di spesa fissa.

DISEGNO DI LEGGE*Articolo unico.*

Le variazioni di stipendio, paga o retribuzione derivanti dalla normale progressione di carriera a ruolo aperto del personale non insegnante di ruolo o di ruolo aggiunto delle scuole e degli istituti d'istruzione tecnica e professionale o dei convitti annessi sono disposte, allo scadere dei periodi di anzianità di servizio stabiliti per legge, dai Provveditori agli studi senza che occorra l'emanazione di alcun provvedimento formale da parte dell'Amministrazione centrale o periferica e con l'osservanza delle modalità, in quanto applicabili, previste dall'articolo 2 del decreto del Presidente della Repubblica 5 giugno 1965, n. 760.

Gli aumenti biennali normali di stipendio, paga o retribuzione, spettanti al personale di cui al precedente comma, sono liquidati e ordinati insieme con i predetti assegni mensili, senza che occorra alcun provvedimento formale per la loro attribuzione agli aventi diritto, al compimento del prescritto biennio, dagli uffici amministrativi aventi competenza in materia ai sensi delle disposizioni legislative o regolamentari vigenti.

I Provveditori agli studi e gli uffici amministrativi predetti provvederanno, altresì, ciascuno per la propria competenza, ad effettuare, ove occorra, le comunicazioni previste dagli articoli 3 e 4 del decreto del Presidente della Repubblica 5 giugno 1965, n. 760.

È abrogato l'articolo 10 della legge 22 novembre 1961, n. 1282, e ogni altra disposizione in contrasto con la presente legge.